



numero e data di protocollo contenuti nel messaggio di posta elettronica certificata

**OGGETTO:** Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni per la riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati e nei posteggi isolati del territorio comunale sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19.

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato - per sei mesi - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi atti del Governo, del Presidente della Giunta Regionale, del Comune di Venezia sono state adottate - anche per le attività di commercio su area pubblica - misure volte a contenere la diffusione del COVID - 19;

Considerate:

- le Linee Guida del 22/05/2020 per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 22 maggio 2020;
- l'ordinanza della Regione Veneto n. 50 del 23 maggio 2020 la quale ha recepito le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 22/05/2020;

Visti:

- il DPCM 11/06/2020 e suoi allegati con particolare riguardo alle misure relative alle attività di commercio su aree pubbliche;
- l'ordinanza della Regione Veneto n. 59 del 16/06/2020;

Richiamata la disposizione dirigenziale PG/2020/229609 del 28/05/2020 con la quale sono stati definiti i criteri generali per lo svolgimento dell'attività nei mercati e posteggi isolati nel Comune di Venezia così come prorogata fino al 15 luglio 2020 dalla disposizione dirigenziale PG 2020/273237 del 29/06/2020 alla luce delle sopra richiamate Linee Guida del 22/05/2020 per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 22 maggio 2020 e recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n.50 del 23/05/2020;

Considerata l'attuale situazione epidemiologica sul territorio regionale così come rappresentata nel rapporto redatto dal Ministero della Salute;

Ritenuto, quindi, opportuno:

- prorogare i termini di validità della disposizione dirigenziale PG/2020/229609 del 28/05/2020 - prorogata dalla disposizione PG. 273237 del 29/06/2020 - con la quale sono stati definiti i criteri generali per lo svolgimento dell'attività nei mercati e posteggi isolati nel Comune di Venezia;

- prorogare i termini di validità delle disposizioni PG. 224968 del 26/05/2020 e PG. 224484 del 25/05/2020 relative, rispettivamente, alla riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati settimanali di Parco Ponci del mercoledì e del venerdì e del Lido di Venezia del martedì;

Ritenuto, altresì, necessario:

- prorogare i termini di validità della disposizione PG. 224505 del 25/05/2020 relativa alla riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati settimanali di Marghera del martedì e del sabato così come modificata, per la parte relativa alla collocazione di alcuni posteggi, dalla disposizione PG. 2020/273237 del 29/06/2020 e dal provvedimento dirigenziale PG. 2020/294250 del 10/07/2020 al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione "Marghera Estate" e, al contempo, di garantire l'esercizio delle attività di vendita presso i mercati settimanali di Marghera secondo il duplice criterio della miglior rispondenza del mercato ai principi delle Linee guida succitate e al coinvolgimento del minor numero possibile di posteggi;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa e, in particolare, in considerazione delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 22 maggio 2020 e recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 50 del 23/05/2020:

- la proroga dei termini di efficacia della disposizione dirigenziale PG/2020/229609 del 28/05/2020 che definisce i criteri generali per lo svolgimento dell'attività nei mercati e posteggi isolati del Comune di Venezia, prorogata dalla disposizione PG. 2020/273237 del 29/06/2020, fino al 31 agosto 2020, fatte salve diverse intervenute disposizioni;
- la proroga dei termini di efficacia delle disposizioni PG. 224968 del 26/05/2020 e PG. 224484 del 25/05/2020 relative, rispettivamente, alla riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati settimanali di Parco Ponci del mercoledì e del venerdì e del Lido di Venezia del martedì, fino al 31 agosto 2020, fatte salve diverse intervenute disposizioni;
- la proroga dei termini di efficacia della disposizione PG. 224505 del 25/05/2020 relativa alla riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati settimanali di Marghera del martedì e del sabato così come modificata, per la parte relativa alla collocazione di alcuni posteggi, dalla disposizione PG. 2020/273237 del 29/06/2020 e dal provvedimento dirigenziale PG. 2020/294250 del 10/07/2020 - adeguando le planimetrie dei mercati al fine di contemperare la necessità di assicurare lo svolgimento in sicurezza della manifestazione "Marghera Estate" con l'esigenza di consentire l'esercizio delle attività di vendita presso i mercati settimanali di Marghera secondo il duplice criterio della miglior rispondenza del mercato ai principi delle Linee guida succitate e al coinvolgimento del minor numero possibile di posteggi - fino al 31 agosto 2020, fatte salve diverse intervenute disposizioni.

La Polizia Locale è incaricata della verifica del rispetto di quanto disposto nel presente provvedimento e della segnalazione di eventuali situazioni di pericolo per la diffusione del virus. Il verificarsi di tali situazioni potrà comportare l'adozione di provvedimenti restrittivi sia nei confronti della singola attività che dell'intera area mercatale.

La Polizia Locale potrà altresì – qualora necessario per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale anche alla luce di situazioni contingenti legate a sopravvenute modifiche dell'arredo urbano - attuare spostamenti o rimodulare le dimensioni dei posteggi al fine di consentire lo svolgimento dei mercati in sicurezza sia per gli operatori che per i clienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE  
dott. Francesco Bortoluzzi\*

*\*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.*

Comune di Venezia  
Data: 15/07/2020, PG/2020/03000001